



PORTI  
di ROMA  
e del LAZIO

*U.T.G. Prefettura di Roma*

PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA LA PREFETTURA - U.T.G. DI ROMA

e

L'AUTORITA' PORTUALE DEI PORTI DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAIETA.

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA  
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI  
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

La Prefettura - U.T.G. - di Roma, nella persona del Prefetto Giuseppe Pecoraro;

L'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio, in persona del Presidente Pasqualino Monti;

PREMESSO

- che l'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio è attualmente impegnata nella realizzazione di opere pubbliche di significativo valore economico che determinano, per volume d'investimento, complessità e durata, un rilevante impatto sul territorio della provincia di Roma;
- che la Prefettura, d'intesa con l'autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio, intende elaborare linee progettuali dirette a migliorare l'attività della Pubblica Amministrazione nell'ambito di interventi preordinati ad implementare la trasparenza e l'efficienza della Pubblica Amministrazione;
- che l'art. 15 della Legge 241/90, sancisce che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra la Prefettura di Roma e l'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che interessano in modo particolare il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- che tale collaborazione improntata alla spontanea adesione, è pienamente conforme alle linee di indirizzo contenute nella direttiva del Sig. Ministro dell'Interno datata 23 giugno 2010 improntata a valorizzare forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione dell'opera;

- che ai sensi della direttiva summenzionata le verifiche e le cautele antimafia vanno estese "all'intera filiera" degli esecutori e dei fornitori, tenendo conto che è stato riscontrato che l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che quindi vanno sottoposte alle verifiche antimafia ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998, indipendentemente dal relativo importo contrattuale;
- che le attività imprenditoriali "sensibili" vengono da detta direttiva individuate nelle seguenti:
  - trasporto di materiali a discarica;
  - trasporto e smaltimento rifiuti;
  - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - fornitura e trasporto di calcestruzzo;
  - fornitura e/o trasporto di bitume;
  - fornitura di ferro lavorato;
  - fornitura con posa in opera;
  - noli a freddo di macchinari;
  - noli a caldo;
  - autotrasporti, anche all'interno del cantiere;
  - guardiania di cantieri;
  - dragaggi;
  - servizi per logistica di supporto (ad es.:alloggiamento e vitto maestranze).
- che il presente Protocollo di legalità sarà applicato per tutti gli interventi in ambito portuale di competenza dell'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio;
- che l'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio, in qualità di stazione appaltante, può provvedere, ai sensi del Decreto Legislativo n.163/2006, alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

#### ART. 1

- 1 L'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio si impegna ad inserire nei bandi di gara per lavori, forniture e servizi in ambito demaniale marittimo superiori a 1.000.000 Euro da realizzare nella Regione Lazio, apposita clausola con la quale l'Impresa Aggiudicataria si obbliga ad attenersi alle clausole ed alle prescrizioni previste nel presente Protocollo di Legalità volto al contrasto dell'infiltrazione criminale nei lavori.

#### ART. 2

- 1 Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, l'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio si impegna ad inserire nei contratti con l'impresa aggiudicataria (Appaltatore) apposita clausola con la quale quest'ultima si obbliga a comunicare alla Prefettura di Roma i dati relativi alle società o imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, a cui intende concedere i lavori, servizi o forniture in subappalto.
- 2 L'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio si impegna ad inserire nei contratti con la società affidataria della Direzione Lavori apposita clausola con la quale quest'ultima si obbliga ad applicare tutte le disposizioni del presente Protocollo.
- 3 L'Appaltatore, in recepimento delle clausole previste nel presente protocollo, si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori apposita clausola con la quale i terzi contraenti o subcontraenti della filiera assumono l'obbligo di applicare le disposizioni del presente protocollo e fornire alla Prefettura di Roma ed alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, gli stessi dati di cui al precedente comma 1.
- 4 L'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio si impegna ad inserire nei contratti con l'appaltatore e a far inserire da quest'ultimo, nei contratti con i subappaltatori e con le imprese subcontraenti della filiera, apposita clausola in forza della quale, nel caso in cui le informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittive), il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno pari al 10% del valore del contratto o subcontratto salvo maggior danno.
- 5 I proventi derivanti dall'applicazione della penale del 10% saranno impiegati sulla base delle direttive della Prefettura di Roma a sostenere eventuali oneri o spese ai fini della prevenzione e del contrasto dell'infiltrazione criminale.

#### ART. 3

- 1 L'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio si impegna affinché tutti i subappalti, contratti e sub contratti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998, a prescindere dal limite di valore.
- 2 Nel caso in cui i sub-contratti siano di importo inferiore alla soglia di euro 154.937,070, l'autorizzazione al subappalto di cui all'articolo 118 del D.Lgs.n.163/2006, può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni di cui al comma 1

3. L'Appaltatore dovrà aderire al presente Protocollo e, allo scopo di coadiuvare all'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, impegnarsi ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale le società e alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera accettano esplicitamente l'obbligo di fornire le informazioni richieste e la disciplina sanzionatoria correlata, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento qualora le informazioni di cui ai successivi artt. 5 e 6 del presente protocollo abbiano dato esito positivo.

#### ART. 4

- 1 L'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio si impegna a sottoporre alle verifiche antimafia di cui all'articolo 3 par.1, tutte le tipologie di prestazioni "sensibili" di cui alle premesse, anche se non inquadrabili nel subappalto.

#### ART. 5

- 1 Qualora a seguito delle verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura di Roma ne darà immediata comunicazione all'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio, la quale applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.
2. L'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio si impegna altresì a valutare con attenzione e cautela le cd. *informative supplementari atipiche* nei confronti dell'impresa subappaltatrice adottate ai sensi dell'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n.726, e successive integrazioni, ai fini della prosecuzione dei lavori da parte dell'impresa sub affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998.

#### ART. 6

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato un "*Piano di Controllo del Cantiere e dei Subcantieri*" interessati dai lavori il cui controllo è assegnato, dalla Prefettura di Roma alle Forze dell'Ordine.
2. L'Appaltatore individua un *Referente di Cantiere* che trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura di Roma, agli Organi di Polizia e alla Direzione dei Lavori ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro, mediante interfaccia WEB.
3. Il c.d. "*settimanale di cantiere*" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta, dei mezzi dell'appaltatore, del subappaltatore e/o di eventuali altre ditte che operano forniture, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura di Roma e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

4. Il Referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificatamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
6. La Direzione Lavori ha l'obbligo di verificare la correttezza delle comunicazioni ricevute, con frequenza almeno settimanale, informandone la stazione appaltante.
7. La Prefettura di Roma, per il tramite delle Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni, provvede a:
  - a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - b. verificare alla luce del "settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
  - c. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
  - d. acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
  - e. curare l'attività di coordinamento istituzionale;
  - f. raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
  - g. calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere;
  - h. disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dall'appaltatore o dalla Stazione appaltante, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'appaltatore o dall'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio, in base a successivi accordi contrattuali.
8. L'incarico affidato al Referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell'appaltatore (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e della Direzione dei Lavori e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti dell'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio.

#### ART.7

1. L'impresa aggiudicataria e la Direzione lavori si impegnano a costituire una "banca dati", sotto la vigilanza dell'Autorità Portuale dei Porti di Roma e del Lazio, relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'intero ciclo produttivo.
2. L'impresa aggiudicataria e la Direzione lavori hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'opera, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari.
3. Il Gruppo Interforze stabilirà gli elementi da inserire nella banca dati ed il relativo sistema di trasmissione.

## ART. 8


Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvalimento, validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

## ART. 9

L'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio si impegna a sostenere gli oneri finanziari per l'acquisto delle attrezzature dei sistemi informatici correlati all'attuazione dei controlli previsti, alla gestione ed allo sviluppo del programma informatico, per tutto il periodo di durata del presente accordo.

Roma, li 22 Dicembre 2011.

IL PREFETTO DI ROMA  
(Giuseppe Pecoraro)



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE  
(Pasqualino Monti)



**Disciplina Sanzionatoria  
relativa al Protocollo d'Intesa tra la Prefettura di  
Roma e l'Autorità Portuale di Civitavecchia,  
Fiumicino e Gaeta**

**ART. 1 – SETTIMANALE DI CANTIERE. OMESSA COMUNICAZIONE.**

1. In relazione agli obblighi previsti dall'art. 6 del protocollo d'intesa, l'omessa comunicazione dei dati relativi al settimanale di cantiere da parte del *Referente di cantiere* dell'impresa aggiudicataria, da parte di imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera, ovvero da parte della Direzione Lavori, sarà applicata una penale pari allo 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Nel caso di reiterazione della condotta omissiva, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

**ART. 2 - SETTIMANALE DI CANTIERE. RITARDATA COMUNICAZIONE.**

1. In relazione agli obblighi previsti dall'art.6 del protocollo d'intesa, la ritardata comunicazione dei dati relativi al settimanale di cantiere da parte del *Referente di cantiere* dell'impresa aggiudicataria, da parte di imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera, ovvero da parte della Direzione Lavori, sarà applicata una penale pari allo 0.3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Nel caso di reiterazione della condotta omissiva, sarà applicata una penale pari al 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

**ART. 3. – BANCA DATI. RITARDATA COMUNICAZIONE.**

1. In relazione agli obblighi previsti dall'art. 7 del protocollo d'intesa, per la ritardata comunicazione delle informazioni relative alla Banca Dati da parte del *Referente di cantiere* dell'impresa aggiudicataria, ovvero da parte della Direzione Lavori, sarà applicata una penale pari allo 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Nel caso non vengano comunicate le variazioni degli assetti societari delle imprese interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera, entro 30 giorni, sarà applicata una penale pari al 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.



**ART. 4 – AGGRAVANTE.**

1. Nel caso in cui le ritardate od omesse comunicazioni, di cui agli articoli precedenti, riguardino persone già colpite da provvedimenti restrittivi della libertà personale per gravi reati o per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., ovvero società nei cui confronti le successive informazioni antimafia, di cui all'art. 10 del DPR 252/98, abbiano dato esito positivo, l'impresa aggiudicatario o la direzione lavori riceveranno una penale pari al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

**ART. 5 - COMUNICAZIONE DEI SUB-APPALTI.**

1. In relazione agli obblighi previsti dall'art.2, co.3, del protocollo d'intesa, nel caso gli obblighi stabiliti dal protocollo d'intesa a carico dell'impresa aggiudicataria con le imprese subappaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera, non siano previsti nei relativi contratti, sarà applicata una penale pari allo 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Qualora le successive informazioni antimafia, di cui all'art. 10 del DPR 252/98, sulle società sub affidatarie abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà trattenuto all'impresa aggiudicataria un importo in misura pari al 10% del valore del subcontratto.
3. All'impresa appaltatrice che intende avvalersi del subappalto e non rispetti le procedure previste dagli art.118 del D. Lgs 163/2006 ed art. 170 DPR 207/2010, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, oltre alle sanzioni previste dall'art.21 L. 646/82, come modificato ed integrato dall'art. 8 L.55/90 e s.m.i. e dall'art. 2 D.L. 139/95, convertito nella L. 246/95.

**ART. 6 – PROCEDURA DI CONTESTAZIONE.**

1. Il *Referente di cantiere* dell'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori dovranno verificare, con frequenza almeno settimanale, la correttezza delle informazioni relative al settimanale di cantiere e alla banca dati, riferendo tempestivamente alla Stazione appaltante in merito ad eventuali difformità, rispetto alle comunicazioni inviate/ricevute.
2. L'impresa appaltatrice, ovvero la direzione lavori dovranno rispondere, entro 10 giorni lavorativi alle contestazioni formulate dal responsabile del procedimento, presentando eventuali controdeduzioni.



3. Le penali saranno applicate, anche in assenza di controdeduzioni da parte delle società interessate, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
4. È ammessa, su motivata richiesta della società interessata, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'omissione/ritardo non è imputabile alla società stessa, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi.
5. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante, di concerto con la Prefettura di Roma, sentito il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori.
6. Qualora le inadempienze determinino un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 D. Lgs. 163/2006.

Civitavecchia lì

**Il Presidente**  
**Dott. Pasqualino Monti**

